DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2000

che modifica per la terza volta le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE, che stabiliscono rispettivamente la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri

[notificata con il numero C(2000) 3133]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/694/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE ([2]), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/466/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2000/442/CE ([4]), ha riconosciuto tale qualifica ad alcuni Stati membri e loro regioni fino al 31 ottobre 2000.

(2) La decisione 1999/467/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 2000/442/CE, ha riconosciuto tale qualifica ad alcuni Stati membri e loro regioni fino al 31 ottobre 2000.

(3) Le limitazioni temporanee della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi bovina previste dalle decisioni di cui sopra sono state inserite a seguito di un'incongruenza di date nei diversi testi normativi relativi al sistema di identificazione dei bovini.

(4) In base alle disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, lettera b), e parte II, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE, una condizione essenziale per la concessione della qualifica di ufficialmente indenne da, rispettivamente, tubercolosi e brucellosi bovina è l'identificazione del bestiame in conformità con la normativa comunitaria.

(5) Dato che nelle aziende delle province di Trento e Bolzano in Italia e della Gran Bretagna, nel Regno Unito, i bovini vengono identificati in conformità con la normativa comunitaria vigente, è opportuno adeguare le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE alla situazione normativa vigente a decorrere dalla data di pubblicazione della direttiva 2000/20/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel titolo dell'allegato II della decisione 1999/466/CE della Commissione sono soppressi i termini «fino al 31 ottobre 2000».

2. Nel titolo dell'allegato II della decisione 1999/467/CE della Commissione sono soppressi i termini «fino al 31 ottobre 2000».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

([1]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
([2]) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.
([3]) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.
([4]) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 51.
([5]) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.